



LETTERA PER IL CLIENTE

03 Dicembre 2025

POLIZZE CATASTROFALI. OBBLIGO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025 PER LE MICRO PICCOLE IMPRESE

La **polizza catastrofale obbligatoria** è un'assicurazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 che protegge le imprese italiane da danni causati da eventi naturali estremi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. **Tutte le piccole imprese con sede legale in Italia (escluse quelle agricole) devono stipulare questa copertura assicurativa entro il 31 dicembre 2025.** L'inadempimento comporta l'**esclusione dall'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.**

Cosa è una Polizza Catastrofale?

Una **polizza catastrofale**, o **polizza CAT NAT**, è un tipo di polizza assicurativa specificamente progettata per fornire copertura assicurativa contro i **danni causati da eventi catastrofali**.

Questi eventi possono includere alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni e altri eventi calamitosi e catastrofici che possono causare danni significativi ai beni immobili e alle attività di un'impresa.

L'obiettivo principale dello stipulo di una polizza catastrofale è quello di proteggere le imprese dai costi elevati derivanti dalla ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati e dalla perdita di reddito a seguito di tali eventi.

L'obbligatorietà di questa copertura assicurativa nasce dai crescenti oneri che lo Stato si trova periodicamente ad affrontare quando accadono eventi naturali di intensità catastrofale (purtroppo sempre più frequenti).

La polizza catastrofale per le imprese rappresenta quindi uno strumento cruciale per la gestione dei rischi catastrofali e la **continuità operativa**.



Importanza della Polizza Catastrofale per le Imprese

L'importanza della polizza catastrofale per le imprese risiede nella sua capacità di fornire una protezione finanziaria essenziale in caso di eventi catastrofici. La **legge di bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di stipulare la polizza per tutte le imprese con sede legale in Italia, escluse solamente le imprese agricole**, al fine di garantire una maggiore resilienza economica del tessuto imprenditoriale nazionale.

In un contesto climatico in rapido cambiamento, dove gli **eventi catastrofici sono sempre più frequenti e intensi**, la polizza assicurativa contro i danni rappresenta una salvaguardia indispensabile per la sopravvivenza e la crescita delle imprese.

Inoltre, la disponibilità di una copertura assicurativa adeguata può facilitare l'accesso al credito e migliorare l'affidabilità dell'impresa nei confronti di clienti e fornitori.

Scadenze Polizza Catastrofale Obbligatoria

Con la conversione in legge (n.78 del 27.05.2025) del **decreto di proroga** le attuali scadenze sono:

- **31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese.**

Per le imprese che hanno già stipulato polizze in essere che offrono una copertura assicurativa simile, è necessario verificare che tali polizze siano conformi ai requisiti minimi stabiliti dalla legge, al fine di evitare problematiche future.

Tipologie di Rischi Catastrofici da Coprire

Eventi Catastrofici e Calamitosi

L'Art. 3 del DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 definisce così gli eventi calamitosi e catastrofali da coprire:

*a) **alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;*

*b) **sisma:** spostamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha*



dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

*c) **frana**: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.*

La **polizza catastrofale**, spesso indicata come **polizza CAT NAT**, deve quindi fornire **copertura assicurativa** per questa tipologia **eventi calamitosi e catastrofali**.

La **polizza assicurativa contro i danni** interviene quando questi **eventi catastrofali** causano danni diretti ai **beni immobili dell'impresa**, come edifici, macchinari e attrezzature.

È fondamentale che **tutte le imprese** comprendano l'importanza di **stipulare una polizza** adeguata per proteggere il proprio patrimonio aziendale da tali **rischi catastrofali**.

La **polizza catastrofale per le imprese** si rivela quindi essenziale per la continuità operativa a seguito di **calamità naturali ed eventi catastrofali**.

Entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato (franchigia)

L'Art. 6 del DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 definisce l'entità del danno indennizzabile che può rimanere a carico dell'assicurato:

*1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, **non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile**.*

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimali o Limiti di Indennizzo della polizza obbligatoria

Lasciano naturalmente alla libera contrattazione delle parti stabilire requisiti migliorativi rispetto a quanto previsto dalla norma, l'Art. 7 del DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18 prevede questi limiti minimi:



1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un **limite di indennizzo pari alla somma assicurata**;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al **70 per cento della somma assicurata**.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Come Stipulare la Polizza Catastrofale

Scelta dell'Assicuratore e della Polizza

Rivolgetevi quindi al vostro assicuratore di fiducia che saprà proporvi una **polizza assicurativa** adeguata che deve coprire i principali **rischi catastrofali** che potrebbero interessare l'**impresa**, come terremoti, **alluvioni**, frane e inondazioni.

Occorre quindi verificare che la **polizza** sia conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, al fine di evitare problemi in fase di liquidazione dei sinistri.

Obblighi delle Imprese e Conseguenze per Inadempimento

Il comma 102 della **Legge di Bilancio 2024** prevede:

“Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”



La principale sanzione consiste quindi nell'**impossibilità di accedere ad incentivi ed agevolazioni pubbliche**.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Denti & Associati

